**N. 00227/2013 REG.PROV.CAU.**

**N. 09149/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9149 del 2012, proposto da:

Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Costantino, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*contro*

Ferdinando Pedone, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco La Gala Gagliardi e Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 795/2012, resa tra le parti, concernente ripristino dello stato dei luoghi in seguito a mutamento d'uso;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferdinando Pedone;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte l’avvocato Pezzuto per delega dell’avvocato Costantino;

Rilevato, pur nella sommarietà propria della delibazione cautelare, che la nota del 4 agosto 2012 del dirigente del II settore del Comune di Polignano a Mare risulta autonomamente impugnabile in quanto il divieto di esercizio in essa contenuto produce la lesione della sfera giuridica del destinatario;

preso atto del principio della necessaria relazione di conformità tra autorizzazione commerciale e disciplina urbanistica;

rilevato che il giudice di primo grado ha fissato l’udienza di merito sul ricorso relativo all’annullamento dell’ordinanza di ripristino delle opere eseguite sull’area di pertinenza dell’immobile sito in località Candelora, via di San Vito, n.64, per il 10 ottobre 2013;

rilevato, altresì, che il giudice di primo grado ha fissato anche per il ricorso *de quo* l’udienza di merito per il 10 ottobre 2013;

ritenuto che per la stretta connessione fra i due procedimenti ed in relazione ai contrapposti interessi sia opportuno lasciare inalterata la situazione;

ritenuto che i particolari profili della causa giustifichino la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9149/2012).

Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)